



# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

## **Provincia di Pavia**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 31/07/2019**

## **INDICE:**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento
- Art. 2 - Nozione di Centro Abitato
- Art. 3 - Limiti ed esclusioni dal regime autorizzativo

### **TITOLO II: Disciplina generale dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda**

#### **CAPO I: Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda**

- Art. 4 - Definizione - dimensioni - caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi e non
- Art. 5 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Art. 6 - Autorizzazioni - obblighi - targhette di identificazione - vigilanza
- Art. 7 - Adeguamento alla normativa - pubblicità sui veicoli ed in forma fonica
- Art. 8 - Impianti di pubblicità o propaganda
- Art. 9 - Sorgenti luminose
- Art. 10 - Cartelli per pubblicità temporanea
- Art. 11 - Albo pretorio comunale
- Art. 12 - Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili
- Art. 13 - Pubblicità sui veicoli - ulteriori disposizioni

#### **CAPO II: Norme comuni a tutte le forme di pubblicità**

- Art. 14 - Collocazione vietata
- Art. 15 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione
- Art. 16 - Pubblicità itinerante
- Art. 17 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà
- Art. 18 - Collocazione in deroga
- Art. 19 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari
- Art. 20 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 21 - Impianto a messaggio variabile
- Art. 22 - Caratteristiche particolari delle insegne
- Art. 23 - Caratteristiche delle bacheche
- Art. 24 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio
- Art. 25 - Targhe pubblicitarie
- Art. 26 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni
- Art. 27 - Pubblicità fonica

#### **CAPO III: Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari**

- Art. 28 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari
- Art. 29 - Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere
- Art.30 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici
- Art. 31 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti
- Art. 32 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Art. 33 - Stazioni di rifornimento di carburante
- Art. 34 - Disciplina delle tende

Art. 35 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

### **TITOLO III: Collocazione di forme pubblicitarie all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale**

Art. 36 - Norme generali

Art. 37 - Collocazione di insegne luminose

Art. 38 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio

Art. 39 - Tutela di bacheche ed insegne di valore storico collocazione e caratteristiche delle bacheche

Art. 40 - Collocazione di tende

Art. 41 - Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

### **TITOLO IV: Procedure per il rilascio dell'autorizzazione**

Art. 42 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

Art. 43 - Presentazione della domanda al comune

Art. 44 - Casi particolari

Art. 45 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 46 - Interventi di sostituzione e modifica

Art. 47 - Termine di validità dell'autorizzazione

Art. 48 - Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 49 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Art. 50 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 51 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade provinciali o comunali

### **TITOLO V: Vigilanza e misure sanzionatorie**

Art. 52 - Vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative

Art. 53 - Sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e del d.lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 54 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Art. 55 - Ripristino dello stato dei luoghi

### **TITOLO VI: Disposizioni transitorie e finali**

Art. 56 - Competenze per i controlli tecnici

Art. 57 - Norma transitoria

Art. 58 - Entrata in vigore del regolamento

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento, che attengono alla pubblica sicurezza, all'incolumità pubblica e ai vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 2**

#### **NOZIONE DI CENTRO ABITATO**

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 3**

#### **LIMITI ED ESCLUSIONI DAL REGIME AUTORIZZATIVO**

1. Non vengono considerati mezzi pubblicitari in vista delle strade e quindi non sono assoggettati al regime autorizzativo di cui all'art. 23 del Codice della Strada:
  - a) Le targhe non luminose di dimensioni massima di mq 0,16, indicanti attività professionali, imprenditoriali, sanitarie e simili; le stesse dovranno essere collocate unicamente sui portoni o nelle immediate vicinanze. In caso di più targhe, riferendosi a diverse attività, le medesime dovranno avere le stesse dimensioni, su colore preferibilmente bronzeo o acciaio e, possibilmente, essere collocate su un portatarghe;
  - b) Le targhe di dimensione 12 x 8 cm da apporre nelle immediate adiacenze del portone di ingresso di ogni stabile che ne individuano l'amministratore (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico);
  - c) Le scritte sulle tende a servizio delle attività commerciali e pubblici esercizi a condizione che le stesse non abbiano un'altezza superiore a m 0,30;
  - d) I cartelli di cantiere, compresa l'eventuale pubblicizzazione dei materiali edili ed impiantistici utilizzati, purché posti all'interno del cantiere di riferimento, limitatamente alla durata dello stesso e della superficie massima di mq. 4 complessivi per ogni facciata o lato del cantiere;
  - e) Le insegne di esercizio, supportate da telo delle dimensioni non superiori a quelle preesistenti, sui ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici, per un periodo non superiore alla durata dei lavori, a condizione che il mezzo pubblicitario riguardi l'attività preclusa alla vista del ponteggio stesso, sia collocato parallelo al senso di marcia di veicoli e non precluda la visibilità dei segnali stradali;
  - f) Le bacheche rettangolari (dimensione massima m. 0,40x m. 0,50 x m. 0,10) apposte sulle facciate degli edifici, una per ogni esercizio interessato, contenenti esclusivamente scritte alfanumeriche;

- g) Gli avvisi di locazione o vendita di un immobile di forma rettangolare (dimensione massima m. 0,30 x m. 0,21) posizionate sul portone dello stabile cui si riferiscono;
  - h) La pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, di forma rettangolare (dimensione massima di m. 0,40 x m. 0,50), posta sulle facciate e/o gli spazi esterni degli edifici di vendita;
  - i) Le vetrofanie, le locandine e i pannelli riproducenti insegne, messaggi pubblicitari e pubblicità di manifestazioni e spettacoli, applicati sui fori vetrina, purché paralleli al senso di marcia, in aderenza al serramento;
  - j) I mezzi pubblicitari, anche luminosi, interni alle vetrine degli esercizi commerciali, purché non provochino abbagliamento e sia limitato l'uso del colore rosso o verde;
  - k) Le sorgenti luminose poste in corrispondenza della porta principale dell'esercizio da tenere accese dall'imbrunire alla chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 185 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 a condizione che siano di semplice fattura, non provochino abbagliamento;
  - l) Le decorazioni e gli addobbi natalizi, che non contengano messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
  - m) Gli stendardi relativi alla promozione di manifestazioni culturali collocati in aderenza agli edifici sedi delle medesime, purché non contengano messaggi pubblicitari o marchi commerciali.
2. L'esclusione dal regime autorizzativo di cui al presente articolo non esonera dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità, se dovuta.
  3. Gli importi di tale imposta vengono determinati annualmente con apposita delibera di Giunta.
  4. L'esclusione dal regime autorizzativo non esonera dagli adempimenti previsti per la collocazione della pubblicità in prossimità di edifici o nelle aree tutelate dai beni culturali o in prossimità di edifici e nelle aree tutelate dai beni paesaggistici, così identificati dal D. Lgs. N. 24/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e assoggettati agli adempimenti previsti dal citato decreto e dagli adempimenti previsti dalla normativa urbanistica/edilizia vigente.
  5. L'esclusione dal regime autorizzativo non esonera il titolare dagli obblighi sulla sicurezza previsti dall'art. 54 del DPR 16.12. 1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada" purché compatibili. In particolare:
    - a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari;
    - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
    - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
    - d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'ente competente al rilascio.

## **TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA PER LA PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI**

### **Articolo 4**

#### **DEFINIZIONE – DIMENSIONI – CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI E NON**

1. Per quanto attiene alla normativa generale, stante la riserva di legge, relativa:
  - a) alla definizione ed elencazione degli impianti pubblicitari;

- b) al loro dimensionamento dentro e fuori i centri abitati;
- c) alle caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari;
- d) alla loro installazione, alle limitazioni e divieti;
- e) alle caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi;
- f) al dimensionamento e tipologia degli impianti e delle strutture di sostegno;

si rimanda agli artt. dal 47 al 50 del D.P.R. 495/1992 del regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del D.L.vo 285/1992, Nuovo Codice della Strada.

#### **Articolo 5**

#### **UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA, NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**

1. Per quanto attiene alla normativa generale, stante la riserva di legge, relativa:
  - a) all'ubicazione degli impianti lungo tutti i tipi di strade e le rispettive fasce di pertinenza;
  - b) alle distanze tra le installazioni, ai vincoli ed ai relativi obblighi e divieti;
  - c) al loro posizionamento rispetto al piano stradale;
  - d) alla loro ubicazione nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio,
  - e) alla regolamentazione dentro e fuori dai centri abitati,si rimanda agli artt. dal 51 al 52 del D.P.R. 495/1992 del regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del D.L.vo 285/1992, Nuovo Codice della Strada.

#### **Articolo 6**

#### **AUTORIZZAZIONI - OBBLIGHI - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE - VIGILANZA**

1. Per quanto attiene alla normativa generale, stante la riserva di legge, relativa:
  - a) alle modalità di richiesta e rilascio delle autorizzazioni all'installazione;
  - b) ai conseguenti obblighi;
  - c) alle targhette di identificazione degli impianti;
  - d) agli organi deputati alla vigilanza della corretta esecuzione ed osservanza delle norme citate,si rimanda agli artt. dal 53 al 56 del D.P.R. 495/1992 del regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del D.L.vo 285/1992, Nuovo Codice della Strada.

#### **Articolo 7**

#### **ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI ED IN FORMA FONICA**

1. Per quanto attiene alla normativa generale, stante la riserva di legge, relativa:
  - a) alla pubblicità sui veicoli;
  - b) agli adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice;
  - c) alla pubblicità fonica,si rimanda agli artt. dal 57 al 59 del D.P.R. 495/1992 del regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 23 del D.L.vo 285/1992, Nuovo Codice della Strada.

#### **Articolo 8**

#### **IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA**

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:
  - a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 29, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle

pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

- b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate da successivo art. 30;
  - c) Bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
  - d) Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
  - e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili, di cui al successivo art. 26
  - f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq. 12;
  - g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
2. Gli Impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507, secondo la presente tipologia:
- tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale, (dimensioni mt. 6x3);
  - tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 200 x 140), che verticalmente, (dimensioni cm. 140 x 200);
  - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100;
4. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 32 del presente Regolamento.

## **Articolo 9**

### **SORGENTI LUMINOSE**

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

## **Articolo 10**

### **CARTELLI PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA**

1. Si definiscono cartelli, tabelle o tabelloni per pubblicità temporanea i pannelli rigidi applicati su supporti monostrutturali, monofacciali o bifacciali, di cui al successivo art. 41, affissi al muro o

ancorati al suolo in modo da garantirne la stabilità, sui quali vengono incollati per un tempo determinato e limitato manifesti, poster, locandine o avvisi con carattere promozionale, pubblicitario, funebre o anche istituzionale.

2. La tipologia, il numero e le dimensioni dei fogli di cui al comma precedente, da affiggersi a cura del richiedente con le modalità impartite dall'ufficio di Polizia Locale, vanno comunicati preventivamente anche a mezzo telematico e la procedura è assoggettata alla relativa imposta.
3. Almeno un lato del manifesto deve sempre essere a contatto di uno dei bordi del tabellone, laterale, inferiore o superiore; quelli posizionati con modalità differenti saranno rimossi.
4. Su tali impianti è fatto divieto di:
  - a) defiggere quanto affisso o anche coprirlo con nuove affissioni prima della data di termine come stabilita dall'ufficio competente, ove impressa. In assenza di tale riferimento temporale, fa fede la data di pubblicizzazione dell'evento;
  - b) defiggere manifesti funerari o coprirli con altri nuovi prima che siano passati 2 giorni dalla data delle esequie e 5 giorni dalla data dei ringraziamenti.
5. In caso di comunicazioni contemporanee la precedenza al diritto d'uso viene assegnata secondo l'orario di invio della comunicazione;

#### **Articolo 11**

##### **ALBO PRETORIO COMUNALE**

- 1) L'Albo pretorio è il tabellone affisso all'interno della casa comunale, destinato esclusivamente all'ostensione ufficiale da parte dei messi notificatori di atti, avvisi e comunicazioni istituzionali, fatte salve le disposizioni sulle pubblicazioni eseguite ai sensi di legge all'Albo Pretorio telematico.
- 2) E' vietato a chiunque affiggervi manifesti, locandine o avvisi di qualsiasi altra natura. Sui tabelloni a lato sono consentite comunicazioni di utilità generale veicolate da Enti pubblici o di pubblico interesse; non sono in alcun caso ammessi avvisi commerciali, pubblicitari o promozionali o comunque aventi scopo di lucro o di interesse privato.
- 3) La bacheca è esclusiva per le pubblicazioni di matrimonio.

#### **Articolo 12**

##### **GIGANTOGRAFIE SU PONTEGGI NEI CANTIERI EDILI**

1. Non sono ammesse gigantografie o messaggi pubblicitari di alcun genere sui ponteggi aerei, fatta eccezione per i pannelli indicanti gli estremi delle ditte di allestimento della struttura e delle imprese che eseguiranno le successive opere.
2. Tali impianti non necessitano di autorizzazione ma sono tenuti al pagamento della relativa imposta, ai sensi dell'art. 3 comma 1.

#### **Articolo 13**

##### **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

- 1 La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal regolamento del C.d.S. e dal D. Lgs. 507/93.
- 2 La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'articolo 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'articolo 54 del C.d.S. e dall'articolo 203 del relativo Regolamento di esecuzione, e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:
  - Siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;

- Siano semoventi;
  - Siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari, Che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata laterale;
  - Che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
  - Che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
  - Che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi;
  - Il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta oltre quarantotto ore, viene assimilato ad un impianto di pubblicità fisso e soggetto a specifica autorizzazione.
  - Che sia dichiarata, con contestuale pagamento, l'imposta di pubblicità prima di parcheggiare l'autoveicolo. Si applicano, a questo proposito, le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93, art. 12 (pubblicità in forma statica) e art. 13 (pubblicità in forma dinamica).
- 3 La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3) comporta l'applicazione dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità
- 4 È vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 3), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. La violazione al divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.
- 5 I veicoli pubblicitari di cui al comma 5) che stazionano sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

## **CAPO II: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'**

### **Articolo 14**

#### **COLLOCAZIONE VIETATA**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle preinsegne come disposto dall'articolo 17 e delle targhe e delle bacheche, fuori ed entro i centri abitati, è vietato nei seguenti punti:
- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
  - in corrispondenza delle intersezioni;
  - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
  - sui ponti e sottoponti;
  - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
  - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;

- nell'ambito di edifici di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
  - nell'ambito di edifici di interesse storico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
  3. La collocazione dei tabelloni per le affissioni è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

#### **Articolo 15**

##### **CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI COLLOCAZIONE**

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 20%.

#### **Articolo 16**

##### **PUBBLICITÀ ITINERANTE**

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari fissi corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 23.
2. Tale forma è ammessa esclusivamente in caso di manifestazioni temporanee di cui al seguente articolo, una settimana prima dell'evento e non oltre le 24 ore successive.
3. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

#### **Articolo 17**

##### **COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETÀ**

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo e commerciale, aperte al pubblico.
2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da Associazioni sportive, partiti politici, organizzazioni sindacali e da ditte pubblicitarie specializzate.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dalle prescrizioni generali, assenti situazioni di potenziale intralcio o rischio per la circolazione stradale, ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché una settimana prima dell'evento ed alle 24 ore successive.

#### **Articolo 18**

##### **COLLOCAZIONE IN DEROGA**

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

### **Articolo 19**

#### **COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari, come definiti al Capo I, deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione, edificate in relazione alla spinta del vento ad eventuali cedimenti del suolo, devono essere calcolate e progettate da un professionista abilitato, che ne seguirà altresì le fasi di costruzione, installazione ed ancoraggio al suolo o al manufatto preesistente.
3. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato e non ancorato al suolo.
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico/edilizie, ~~il relativo~~ provvedimento amministrativo, costituisce presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda prodotta per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 20**

#### **CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

1. Si dispone che la croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Piano Regolatore dell'illuminazione Comunale e nella relativa normativa di settore.

### **Articolo 21**

#### **IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE**

1. Si definisce "impianto a messaggio variabile" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettromeccanico ovvero attraverso sistemi elettronici digitali.
2. All'interno del centro abitato gli impianti a messaggio variabile non possono superare la superficie utile di mq 9,00.
3. Tali impianti dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a m 1,50 dal piano di stradale e ad un'altezza massima da terra dell'impianto, compreso i supporti, minore o uguale a m. 6,00.
4. Entro il centro abitato è vietata la collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 2 minuti.
5. Il messaggio trasmesso dovrà essere obbligatoriamente fisso (non scorrevole) ai fini della sicurezza stradale. 6. All'interno del centro abitato la collocazione potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - m. 25,00 dagli impianti semaforici, dalle intersezioni stradali e dai segnali stradali;
  - m. 15,00 dagli altri cartelli.

6. Per “distanza dalle intersezioni” s’intende la distanza minima tra l’impianto pubblicitario e il più vicino “punto di intersezione” esistente sugli incroci.
7. Nel caso di incrocio tra strade raccordate tra loro da curve, si definisce “punto di intersezione” il punto di tangenza relativo al raccordo tra due strade misurate sul limite del ciglio dell’asfalto.
8. Nel caso di incroci tra strade raccordate tra loro da spezzate, si definisce “punto di intersezione” il punto di incrocio più vicino tra la spezzata ed il limite della carreggiata della strada dove si deve porre il cartello.
9. Nel caso di incrocio senza raccordo con curva o altro, si definisce “punto di intersezione” il punto di incrocio tra i limiti della carreggiata.
10. In ogni caso, nelle prospicenze di un incrocio, la collocazione di impianti pubblicitari dovrà garantire il rispetto della distanza minima di m. 25,00 dal tratto di carreggiata opposto ed interessato dall’incrocio stesso.
11. Lungo le curve segnalate con cartelli stradali come “pericolose” è vietato il posizionamento di impianti pubblicitari.

## **Articolo 22**

### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE**

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70.
2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell’edificio non può superare i 2/3 dell’ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.
3. Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15.
4. In edifici ad esclusiva destinazione artigianale, industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell’edificio, con presentazione agli Uffici comunali del progetto di facciata, per la verifica di quanto di competenza.
5. Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, riferentesi alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate a piano terra nelle aree di pertinenza.
6. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un’altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. E’ vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici. Sono ammesse in deroga le insegne delle attività ricettive.
8. E’ altresì vietata la installazione di insegne aggiuntive rispetto all’insegna esistente.
9. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera sopra l’edificio e quando l’edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione.
10. Possono avere dimensioni massime di mt. 1,00x2,00 e non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali

elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti o programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

### **Articolo 23**

#### **CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE**

1. E' ammessa l'installazione di bacheche.
2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 5 dal filo esterno della muratura.

### **Articolo 24**

#### **CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO**

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 43.
2. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 8,00. Avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 53, 1° comma lettera e).
3. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite al precedente art. 27 9° comma, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 12,00; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione; eventualmente, possono riportare la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione, quando saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali: nelle more, è sufficiente indicare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
4. Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medicochirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm. 8,00, salvo che per il Direttore Sanitario.

### **Articolo 25**

#### **TARGHE PUBBLICITARIE**

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 65 x 45.
2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

## **Articolo 26**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI**

1. Per gli impianti fissi "tipo stendardo" la struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140x200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà inoltre essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il Comune di appartenenza e il numero identificativo dell'impianto stesso.
2. Gli impianti per affissioni "tipo poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6x3 racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da due o al massimo tre montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

## **Articolo 27**

### **PUBBLICITÀ FONICA**

1. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
2. La pubblicità fonica è vietata:
  - nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
  - in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
7. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

## **CAPO III: DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Articolo 28**

#### **DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

### **Articolo 29**

#### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEGLI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE**

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la

settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
  - Fuori centro abitato: m. 100;
  - In centro abitato: m. 25.

### **Articolo 30**

#### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per si applicano le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
4. E assolutamente vietato l'utilizzo di vernici spray di qualsiasi colore per tracciare segni o simboli sull'asfalto o altra superficie stradale. Sono ammesse unicamente tinture all'acqua facilmente debili, la cui completa rimozione entro 48 ore dal termine dell'evento è a carico degli organizzatori della manifestazione. L'omesso ripristino e pulizia del piano stradale entro i termini comporta l'applicazione di sanzione.

### **Articolo 31**

#### **CARTELLI ED ALTRI MEZZI ABBINATI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UTENTI**

1. Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad mq. 1.

### **Articolo 32**

#### **UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO**

1. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
2. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di ml. 50 da tutti gli altri cartelli.

### **Articolo 33**

#### **STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE**

1. All'interno delle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante può essere autorizzata la collocazione di cartelli di superficie massima di mq. 3,00, con eventuale deroga dimensionale del

- 30% per gli impianti già progettati dalla ditta fornitrice, previa verifica dell'assenza di condizioni ostative alla loro installazione per motivi di sicurezza della circolazione.
2. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della relativa normativa sono altresì consentiti striscioni, locandine e stendardi come forniti dall'azienda, in numero massimo di 2 per ogni tipologia.
  3. E' consentita l'installazione di una bandiera luminosa bifacciale di mq. 1,00 montata su autonoma struttura a palo, latistante la strada e riportante il marchio/logo della stazione di servizio, per cui la verticale del bordo esterno del pannello luminoso ricada nell'area di servizio in area sottratta al transito o, se esterna, si trovi all'altezza dal piano stradale sottostante di almeno 5,20 mt., per non oltre 1,00 mt. di estensione sulla verticale della carreggiata.

#### **Articolo 34 DISCIPLINA DELLE TENDE**

1. Nel caso in cui riportino scritte pubblicitarie, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

#### **Articolo 35 MESSAGGI PUBBLICITARI SU STRUTTURE A CARATTERE PROVVISORIO**

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

### **TITOLO III: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE**

#### **Articolo 36 NORME GENERALI**

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie sulle facciate di edifici di interesse storico, classificati come tali dalla normativa specifica di settore. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. Sulle facciate di edifici di interesse storico come sopra definiti è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio-
3. Nelle zone di interesse storico classificate dalla normativa sono vietate:
  - a) la collocazione di insegne su palina;
  - b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a uffici postali, esercizi di genere di monopolio, fermate di trasporto pubblico, posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi ed esercizi storici;
  - c); la installazione di insegne sui tetti,
  - d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 34 del presente regolamento;
  - e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
  - f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;

- g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
  - h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo;
  - i) l'utilizzo di fonti luminose, diverse dalle insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
4. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

### **Articolo 37**

#### **COLLOCAZIONE DI INSEGNE LUMINOSE**

1. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.
2. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.
3. Per le attività ricettive devono utilizzarsi insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensioni massime, compresa la struttura, di mt. 1,20 x 1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare. Sono altresì consentite le insegne frontali.

### **Articolo 38**

#### **COLLOCAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI O DI ESERCIZIO**

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite.
2. La dimensione massima delle targhe è di cm. 50 x 25 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

### **Articolo 39**

#### **TUTELA DI BACHECHE ED INSEGNE DI VALORE STORICO COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE**

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di altra qualità progettuale sono sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante del Responsabile del Servizio Tecnico.
2. E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

### **Articolo 40**

#### **COLLOCAZIONE DI TENDE**

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno di cm. 20, alla larghezza del marciapiede e

comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l'aggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml. 1,00.

2. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.
3. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.
4. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.
5. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

#### **Articolo 41**

##### **CARATTERISTICHE, DIMENSIONI, MATERIALI DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI**

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie, la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507:
  - tipo "tabella" o "tabellone": quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica color grafite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli. E' da prevedersi l'utilizzo del modello sviluppato su di un numero massimo di 2 multipli di cm. 70x100.
  - tipo "stendardo": impianto realizzato con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare verniciato color grafite opaco, la cui intelaiatura sarà completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornice in metallo, di adeguata sezione. L'impianto dovrà inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 1,40x2,00.

#### **TITOLO IV: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

##### **Articolo 42**

##### **COMPETENZA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario, Amministrazione Provinciale di Pavia, competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra;
3. All'interno del Centro Abitato la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione è sempre del Comune. Ove l'impianto da autorizzare insista sulla strada provinciale, o sia da questa visibile, è necessario ottenere preventivamente il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale di Pavia.

##### **Articolo 43**

##### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE**

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al Responsabile del Servizio Tecnico, oppure inoltrata tramite la piattaforma infotelematica "Impresa in un giorno" dello Sportello Unico delle Attività Produttive, corredata dei seguenti documenti:
  - a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
  - b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
  - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
  - d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione, che potrà essere richiesta al Responsabile del Servizio Tecnico;
  - e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 20% di cui al precedente art. 19, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;
  - f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
  - g) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
  - h) parere obbligatori previsti dalla norma, qualora richiesti;
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
3. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 5.2.1992 n. 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata al Responsabile del Servizio Tecnico, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico dell'Ufficio di Polizia Locale, ai fini del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente atto.

#### **Articolo 44**

##### **CASI PARTICOLARI**

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
3. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.
4. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici competenti. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq. 300 (20x15).
5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

#### **Articolo 45**

##### **RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal Responsabile del Servizio Tecnico o dal Responsabile del S.U.A.P., entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di San Damiano al Colle.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

#### **Articolo 46**

##### **INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA**

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III.

#### **Articolo 47**

##### **TERMINE DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

#### **Articolo 48**

##### **RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 48, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 48 4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. Apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti quanto indicato nell'art. 48, 1° comma lett. e), e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

### **Articolo 49**

#### **OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali, di esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
    - amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
    - soggetto titolare;
    - numero dell'autorizzazione;
    - progressione km dal punto di installazione;
    - data di scadenza.
  - f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, contenente tutti i dati elencati nell'art. 29, 2° e 3° comma.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

**Articolo 50**  
**DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata, solo se l'autorizzazione è ad essa intestata;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
  - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

**Articolo 51**  
**NULLA OSTA TECNICO PER LA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN VISTA DI STRADE PROVINCIALI O COMUNALI**

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari su aree private ma visibili da strade di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Pavia oppure del Comune di San Damiano al Colle, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio Tecnico rispettivamente della Provincia o del Comune, allegando la documentazione di cui all'art. 48, 1° comma, lettere a), b), c) e d).
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

**TITOLO V: VIGILANZA E SANZIONI**

**Articolo 52**  
**VIGILANZA E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Stante la riserva di legge imposta alla normativa di settore dall'art. 23 del D. L.gs. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non previste dalla citata norma verranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis della Lg. n. 267/2000 secondo le modalità della Lg. n. 689/1981, con un importo previsto da € 100,00 ad € 400,00. Per tutte le altre verrà applicato il sistema sanzionatorio del Nuovo Codice della Strada.
3. Le violazioni riguardano:
  - a) installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione. Se posti su area privata in vista di strade pubbliche la violazione viene contestata all'autore e in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo;
  - b) mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
4. Nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune verrà irrogato il massimo edittale della pena pecuniaria

5. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio possono emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 53**

#### **SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DEL D.LGS. N. 507/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui agli artt. 34 e 35, con spese a carico del trasgressore.
6. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati sprovvisti di regolare istanza o autorizzazione come da modalità indicate dal precedente art. 51, 1° comma, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
7. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazioni o comunque in contrasto con il presente Regolamento, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, si provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
8. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

### **Articolo 54**

#### **SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI**

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i quindici giorni dalla notifica. 3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio ai sensi dell'art. 58 comma 7.

#### **Articolo 55**

##### **RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

#### **TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 56**

##### **COMPETENZE PER I CONTROLLI TECNICI**

1. L'ufficio di Polizia Locale ed il Responsabile del Servizio Tecnico provvederanno di concerto alla stesura di un protocollo d'intesa per la definizione delle singole procedure di istruttoria delle pratiche.

#### **Articolo 57**

##### **NORMA TRANSITORIA**

1. Le bacheche attualmente collocate all'interno di zone ed edifici di cui al su esteso Titolo III dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento a scadenza dell'autorizzazione in essere. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimosse tutte le bacheche in contrasto con le norme del presente regolamento.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

#### **Articolo 58**

##### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. Fermo restando il termine di cui all'art. 234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.